

R.G. n. 67-1/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
UFFICIO FALLIMENTARE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	giudice
Dott.ssa Giulia Stano	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata
da

██████████ (C.F. ██████████) nata a ██████████ il ██████████ residente
a ██████████ in via ██████████
ricorrente

Il Tribunale,
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- ██████████ ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata relazione, redatta dall'O.C.C., che contiene valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
- la sig.ra ██████████ ha debiti per € 78.764,25 cui vanno aggiunti i costi della procedura, pari ad € 2.081,89;
- la ricorrente svolge attività di lavoro dipendente quale docente precario, ricoprendo il ruolo di insegnante di sostegno per l'infanzia, percependo uno stipendio mensile dell'importo pari ad € 1.349,37 circa;
- la ricorrente inoltre è titolare del solo autoveicolo Ford Fiesta targato ██████████ di risalente immatricolazione e necessario agli spostamenti d'uso, così come attestato dall'OCC;
- altro veicolo nella titolarità della ricorrente, l'autocaravan Fiat 280 targato ██████████ acquistato con il contributo paritario del marito, è stato ceduto per l'importo di € 8.000,00, e la somma di € 4.000,00, corrispondente al valore della sua quota, è messa a disposizione dei creditori;
- inoltre, a seguito della vendita dell'autocaravan e della riduzione delle spese derivanti dalla proprietà dello stesso, in data 17.5.2023 la sig.ra ██████████ ha comunicato all'OCC un incremento di attivo liquidabile (da euro 1.349,37 ad euro 1.364,43 mensili);
- le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente e del coniuge, unici componenti del nucleo familiare, ammontano ad euro 980,56, come attestato dall'OCC;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del C.C.I.I.;

osserva quanto segue:



- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, C.C.I.I., in quanto il centro di interessi principale della ricorrente è individuabile in Trani, e non ricorrono elementi per stabilire una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, col. 1, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - a) da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualifica di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - b) da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'OCC per mezzo della propria relazione;
- la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni mobili ed immobili. In tal senso, infatti, si rileva come l'istituto della liquidazione, mutuato dalla procedura fallimentare, non richiede necessariamente la presenza di quella tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti o denaro, ovvero di beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo, 31/01/2018, in www.fallimentiesocietà.it; cfr. anche Trib. Matera, 24.7.2019, in www.ilcaso.it);
- non rappresenta motivo di inammissibilità, invero, il fatto che il debitore sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile (come nel caso di specie), ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it);

considerato, in definitiva, che possa emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I., con apprensione alla procedura delle somme rivenienti dai redditi di lavoro dipendente della ricorrente eccedenti l'importo di € 980,56;

- rilevato inoltre che la domanda di sospensione della procedura esecutiva in atto (procedura esecutiva mobiliare n. 73/2021 R.G. Es. Tribunale di Trani) è inammissibile per carenza di interesse, in considerazione degli effetti di legge dell'apertura della liquidazione controllata previsti dagli artt. 270, co. 5, e 150 c.c.i.i.;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268, 269 e 270 C.C.I.I.,

- 1) Dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED], il [REDACTED] residente a [REDACTED] in via [REDACTED];
- 2) Nomina giudice delegato per la procedura la dott. Giulia Stano;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Antonio Griner, con studio in Andria alla via Firenze n.75, già nominato O.C.C.;
- 4) Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 5) Dispone che siano esclusi dalla liquidazione i redditi della ricorrente [REDACTED] fino alla concorrenza dell'importo di euro 980,56 mensili, con obbligo di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, e l'autoveicolo Ford Fiesta targato [REDACTED]



- 6) Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) Dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale o del Ministero della Giustizia, a cura del liquidatore, omettendo i dati sensibili.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 5 luglio 2023.

Il giudice relatore

Giulia Stano

Il presidente

Giuseppe Rana

